

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Premessa

Nel 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali ed ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) ai tradizionali schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati con le modalità del 2014 e precedenti. Questi ultimi conservano la funzione autorizzatoria, assieme al pluriennale 2005-17, ed il valore giuridico ai fini della rendicontazione.

Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri).

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" n. 1/4, richiamato dall'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. dispone, al punto 9.3 lett. c) che in sede di predisposizione del bilancio di previsione debba essere allegata una nota integrativa concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ente.

A sua volta, l'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 , disciplina "l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dalle suddette norme.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come anticipato, l'allegato n. 2/4, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In adempimento a tale disposizione è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede, per un inserimento graduale della norma: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Riguardo alle tipologie di entrata da considerare, in via generale non richiedono accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

E dal punto di vista operativo, il recente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 maggio 2015 all'articolo 2 ha apportato al paragrafo 3.3 le seguenti modificazioni:

"il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015".

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del Comune di Botrugno è stata preceduta da una analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le sottostanti tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto non considerabili di dubbia o difficile esazione.

28.00	1 01 0030 59	IMPOSTA COM PUBBLICITA	Accertata per cassa
45.01	1 01 0045 42	ADD COM IRPEF riscoss diretta	Forniture Siatel AG ENTR
42.00	1 02 0060 62	TOSAP	Accertata per cassa
66.00	1 03 0110 00	DIRITTI PUBBL AFFISSIONI	Accertata per cassa
53.03	1 03 0120 00	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE	Trasferimenti da Stato
76.01	2 01 0130 00	CONTR STATO TRASFER CORRENTI	Trasferimenti da Stato
76.00	2 01 00 00	CONTR STATO IN C. INT SU OOPP	Trasferimenti da Stato
76.02	2 01 0082 00	CONTR STATO STAB LSU	Trasferimenti da Stato
161.00	2 02 0170 00	CONTRIB CORR REG DIRITTO STUDIO	Trasferimenti da Regione
161.00	2 02 0170 00	CONTRIB CORR REG DIRITTO STUDIO	Trasferimenti da Regione
161.01	2 02 0170 00	CONTRIB CORR REG SC MATER PRIV	Trasferimenti da Regione
161.02	2 02 0170 00	CONTRIB CORR REG LIBRI TESTO	Trasferimenti da Regione
152.00	2 03 0340 00	ASSEGNAZ FONDI REGLI fun deleg	Trasferimenti da Regione
152.00	2 03 0340 00	ASSEGNAZ FONDI REGLI SERV SOC	Trasferimenti da Regione
165.25	2 05 0440 15	CONTRIB E TRASF DA P SOC Z	Trasferimenti da Enti Pubbl
268.00	3 01 0470 00	DIRITTI CARTE IDENTITA	Accertata per cassa
260.01	3 01 0450 00	DIRITTI SEGRETERIA	Accertata per cassa
308.00	3 01 0740 00	PROV SERVIZI CIMITERIALI	Accertata per cassa
312.00	3 01 0740 00	PROV ILLUMINAZ SEPOLTURE	Accertata per cassa
254.00	3 02 0254 21	PROVENTI UTILIZ BENI COMUNE	Trasferimenti da Enti Pubbl
406.60	3 02 0870 29	CANONE CONCESS AREE PUBB	Trasferimenti da Altri
406.90	3 02 0900 22	PROV SERVIZI CIMITERIALI	Accertata per cassa
422.01	3 03 0890 01	INTERESSI SU GIACENZE cdp	Trasferimenti da Enti Pubbl
422.00	3 03 0890 15	INTER SU GIAC DI CASSA MPS E PT	Trasferimenti da Enti Pubbl
455.00	3 05 0940 29	RECUPERI E INTROITI DIVERSI	Accertata per cassa
455.01	3 05 0940 29	RECUPERI VETTORIAM GAS	Trasferimenti da Altri
468.00	3 05 0940 29	CONC FAMIG X TRASP SCOLAS	Accertata per cassa
486.00	3 05 0940 29	CONC FAMIG X SOGG EST GIOV	Accertata per cassa
490.00	3 05 0940 29	CONC FAM X SOGG ANZ	Accertata per cassa

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare riguardo ai crediti ritenuti di dubbia o difficile esazione è stata pertanto svolta con riferimento ai residui 2007-2013 presenti nei singoli sottostanti capitoli di entrata, rilevati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui a seguito del consuntivo 2014, così determinando i seguenti risultati:

6.02	1 01 0010 59	IMU	7.033,89
52.00	1 02 0070 61	TASSA NETTEZZA URB.	33.635,35
406.00	3 02 0870 29	CANONI EDIL RESID PUBBL	3.225,84
		TOTALE	43.895,08

Il calcolo del FCDE è stato effettuato con applicando il metodo della media semplice, in base ai singoli rapporti annui tra incassato ed accertato per gli ultimi cinque anni considerati. Per semplicità procedurale, anche in considerazione della preponderante rilevanza delle somme presenti al capitolo 52.00 tassa nettezza urbana, si è proceduto ad un'estensione della media e del successivo procedimento a tutte le entrate considerate. Gli anni a base di calcolo vanno dal 2008 al 2012, in quanto supportati da accertamenti su ruoli emessi.

Le risultanze sono evidenziate nella tabella sottostante:

nett urb 52.00	2008	2009	2010	2011	2012	
incassato	140.925,39	220.976,80	257.162,37	221.099,53	393.919,68	
accertato	252.000,00	252.000,00	377.000,00	428.898,38	426.000,00	
%	55,92	87,96	68,21	51,55	92,47	356,11
					diviso 5 anni	
					% media incassato	71,222
					% media non incassato	28,788
					% arrotondato	28,8
					FCDE	12.641,78

Composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per l'anno 2015, pur consentendo il legislatore la possibilità di un accantonamento minimo in sede di bilancio di previsione nella percentuale del 36% rispetto al FCDE come sopra calcolato, in via prudenziale si è ritenuto di applicare per intero l'importo accertato .

Per gli esercizi 2016 e 2017 il Fondo crediti dubbia esigibilità è considerato pari a quello rilevato nel 2015, ritenendosi necessaria una prima verifica in sede di consuntivo.

L'accantonamento e la composizione nel triennio considerato è posto a tutela di eventuali minori entrate di parte corrente.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse (Trasferimenti da Enti del settore pubblico o accertamenti per cassa), procedere ad accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

L'unica entrata in conto capitale potenzialmente considerabile di dubbia esazione potrebbe essere quella relativa alla riscossione dei contributi per costo di costruzione; tuttavia, poiché nel caso del Comune di Botrugno la stessa è incassata prima del rilascio del permesso a costruire se versata per intero ovvero è garantita da rilascio di polizza fidejussoria all'atto della presentazione della pratica edilizia se versata a rate, non si è ritenuto necessario procedere al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per questa posta di bilancio.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Marcellino Nicola Trevisan